



IL PERCORSO DI CREAZIONE DI UNA CER **VALUTAZIONI PRELIMINARI E SCELTA DEL MODELLO GIURIDICO**



Principali modelli giuridici utilizzabili secondo il nostro ordinamento per la creazione di una CER

Sia la disciplina comunitaria che quella nazionale non impongono una specifica forma giuridica per la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Le norme si limitano a richiedere che la CER sia costituita come un soggetto giuridico autonomo e senza fini di lucro, nel rispetto delle prescrizioni obbligatorie relative al contenuto dell'atto costitutivo e dello statuto.

Al fine di scegliere la corretta forma giuridica si deve, pertanto, partire da un elemento imprescindibile, ovvero dal fatto che la Comunità energetica rinnovabile deve avere come finalità principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali ai propri membri o ai territori in cui opera.

Le forme giuridiche disciplinate nel nostro ordinamento e che possono meglio rispondere alle caratteristiche di una Comunità Energetica Rinnovabile possono essere:

1

Associazioni riconosciute o non riconosciute

2

Fondazioni di partecipazione

3

Imprese sociali e società benefit

4

Moduli cooperativi anche nella forma delle cooperative di comunità

A conferma di tali indicazioni, si evidenzia che la Delibera ARERA del 2020, precisava che la comunità di energia rinnovabile potesse assumere tra i diversi modelli giuridici esemplificativi quello della associazione, dell'ente del terzo settore, della cooperativa anche nella forma benefit, del consorzio, del partenariato e dell'organizzazione senza scopo di lucro.

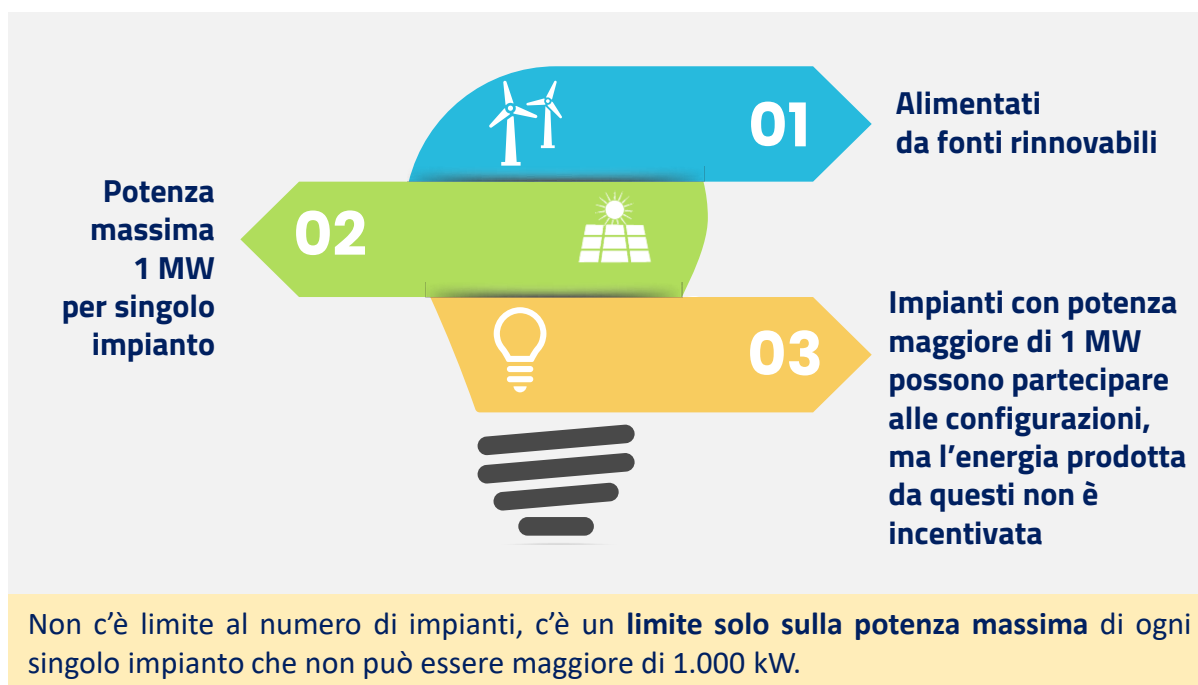


2. I soggetti giuridici senza fini di lucro

Sebbene la forma giuridica delle CER imponga l'assenza di profitti finanziari, escludendo dunque le forme giuridiche caratterizzate intrinsecamente dallo scopo di lucro (società di persone, società di capitali), questo non esclude che la CER possa svolgere anche attività commerciali, legate, ad esempio, alla vendita di prodotti o servizi, fermo restando che queste attività devono sempre avere un carattere accessorio al raggiungimento dello scopo primario fissato dalla normativa.

3. Le caratteristiche che devono avere gli impianti utilizzati per la produzione di energia nelle CER

Le caratteristiche che devono avere gli impianti utilizzati per la produzione di energia in una Comunità Energetica Rinnovabile possono essere riassunti nei seguenti punti:



Occorre specificare che gli Impianti FER che possono accedere alla CER includono tutte le fonti di energia rinnovabile, tra cui l'energia solare, eolica geotermica, idroelettrica e da biomassa.



Le valutazioni preliminari che devono essere svolte al fine di poter avviare una CER

Occorre in primo luogo valutare i soggetti che intendono far parte della nuova comunità energetica, ovvero cittadini, imprese ed enti pubblici, in quanto le loro differenti esigenze di consumo influenzano anche la scelta del concreto modello giuridico.

Inoltre, prima di procedere con la costituzione di una CER, occorre predisporre uno **studio di fattibilità al fine di avere una valutazione preliminare tecnico-economica-energetica** della Comunità che si vuole creare. In particolare, la valutazione si concentrerà sui seguenti punti:



Identificare le attività che la CER svolgerà, sia interne che esterne.

Ad esempio, decidere se internalizzare o esternalizzare la gestione dei servizi può avere un impatto significativo sulla struttura.



Individuazione dell'area e definizione del perimetro di interesse (es. cabina primaria, secondaria), quantificazione della potenza utile e la configurazione tecnica di massima della comunità.



Calcolare i costi e i ricavi previsti in base al numero di partecipanti, agli investimenti, alle attività e alle fonti di finanziamento. In particolare, dovrà essere verificata la sostenibilità degli investimenti (realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti), rispetto ai ricavi che la CER potrà conseguire (vendita dell'energia e incentivi) tenendo conto che l'investimento dovrà essere gestito per un periodo di oltre 20 anni.



La scelta del modello giuridico influenzerà i rapporti contrattuali tra i membri. È importante considerare come questi rapporti si riflettono sulla struttura organizzativa richiesta per le attività della Comunità Energetica Rinnovabile.

5.

Le prime attività operative per la costituzione di una CER

Tra le prime attività che un operatore è tenuto a svolgere al fine di seguire una corretta gestione del percorso di creazione della Comunità energetica rinnovabile occorre:



Verificare, tramite i distributori di energia o tramite il portale GSE, quali sono i **membri che hanno il POD riconducibile alla medesima cabina primaria** al fine di creare la configurazione più adatta. A tal fine il GSE ha messo a disposizione sul proprio sito una **mappa** che raccoglie le informazioni ottenute dai diversi distributori di energia elettrica che operano sul territorio nazionale, e consente di cercare l'indirizzo di fornitura relativo all'utenza per comprendere a quale cabina primaria è sotteso.



Creare l'**aggregazione tra soggetti** attraverso campagne di raccolta delle adesioni.



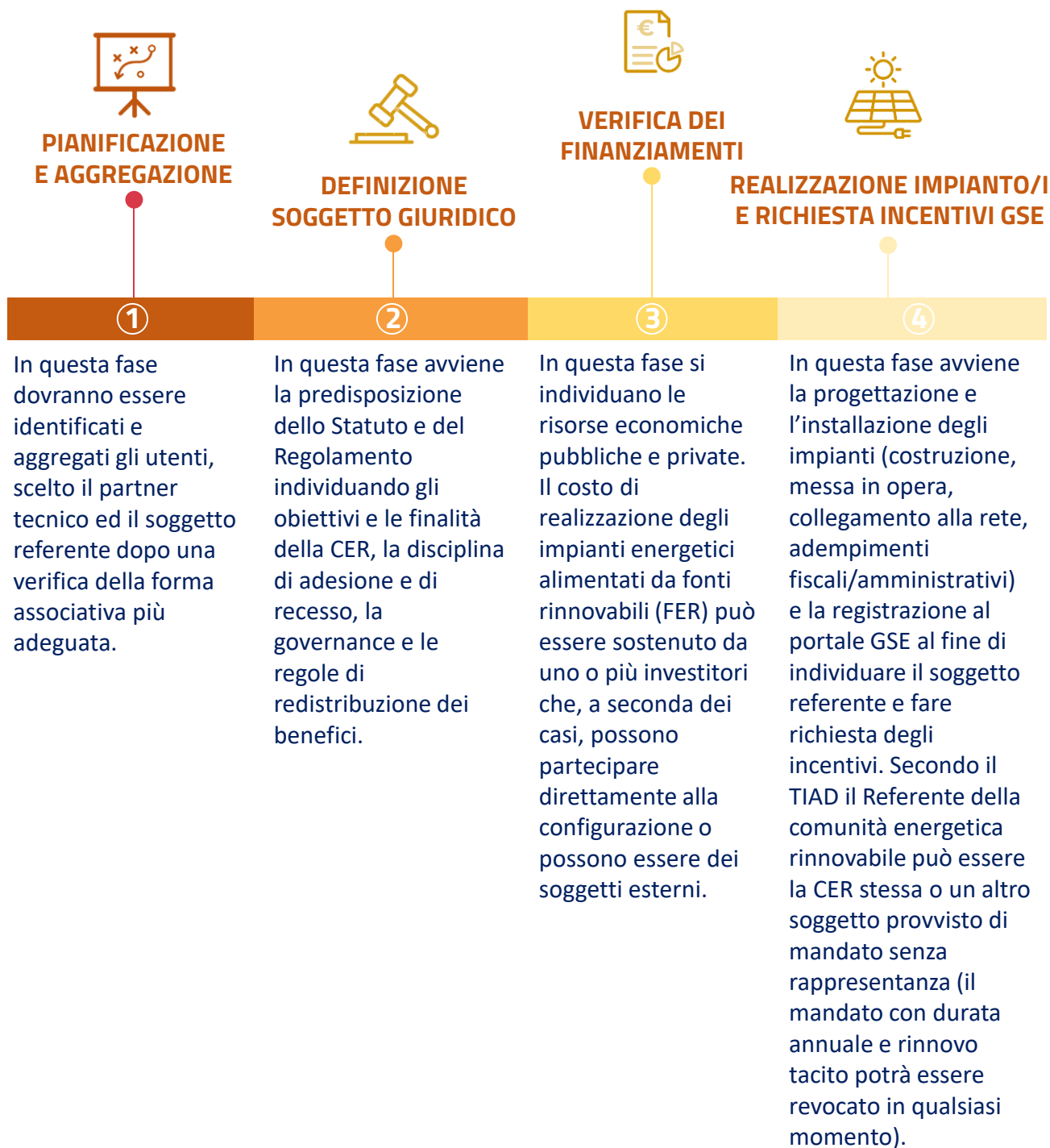
Analizzare i dati dei consumi aggregati al fine di poter redigere un piano economico finanziario di massima con simulazioni in merito alle possibili configurazioni da creare all'interno del perimetro di azione della Comunità energetica rinnovabile. A tal fine può essere utilizzato RECON (Renewable Energy Community ecONomic simulator - Simulatore per la valutazione economica delle Comunità di Energia Rinnovabile) che è un applicativo sviluppato da ENEA volto a supportare il processo di avvio di una nuova Comunità energetica con valutazioni preliminari di tipo energetico, economico e finanziario.



6.

Le fasi esecutive successive alle valutazioni emerse dallo studio di fattibilità

In seguito alle valutazioni emerse dallo studio di fattibilità e alla scelta del modello ottimale per la specifica CER le fasi principali del processo di sviluppo di una Comunità Energetica Rinnovabile si possono riassumere in:



7.

La gestione operativa di una CER

I principali compiti di una CER consistono nel massimizzare l'energia condivisa, nel rendicontare i corrispettivi ottenuti dal GSE e nel calcolare gli importi da riconoscere alla Comunità.

In particolare, la gestione ordinaria di una Comunità energetica rinnovabile si articola attraverso una **gestione tecnica-operativa**, nella quale sono monitorati i flussi energetici, i consumi e la conduzione dell'impianto, e attraverso una **gestione amministrativa-finanziaria**, nella quale vengono gestiti gli ingressi e le uscite dei membri, il monitoraggio dei flussi economici, l'interazione con il GSE, la rendicontazione dei corrispettivi e la ripartizione periodica dei benefici della CER secondo quanto stabilito dal regolamento interno.

8.

La ripartizione dei ricavi

La Comunità può stabilire liberamente i propri criteri di ripartizione nel momento di definizione delle regole interne di funzionamento della CER presenti nello Statuto e nel Regolamento. Ad ogni modo, si ricorda che una parte dei benefici generati deve essere destinata dalla Comunità alla gestione ordinaria della comunità stessa.

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le Comunità energetiche rinnovabili assicurino, mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica, che l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**



I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono: nel caso di accesso alla sola tariffa incentivante premiale (TIP) il 55%, e nel caso di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale il 45%. La verifica del superamento del valore soglia verrà effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati. Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa tecnica vigente.

Dunque, in base al modello di Comunità la quota di questi benefici può variare e per questo se le attività di gestione sono esternalizzate, all'aumentare del numero di soggetti esterni coinvolti aumenterà la quota di proventi che la Comunità deve destinare al rientro economico della Comunità. Questo è uno dei motivi per cui CER molto piccole e con una quantità bassa di energia incentivata possono risultare poco vantaggiose, mentre l'effetto di aggregazione di impianti di buona taglia e profili di consumo che massimizzano l'energia incentivabile porta significativa convenienza.





COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI

[www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/
cer-comunita-energetiche-rinnovabili](http://www.unioncamere.gov.it/ambiente-e-sostenibilita/cer-comunita-energetiche-rinnovabili)



UNIONCAMERE

CON LA COLLABORAZIONE TECNICA DI



DINTEC
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA